



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': III

Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE N

479 del 15/04/2024

Oggetto:

CONTENZIOSO ICP 2019 RGA 299/2022 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER SPESE DI GIUDIZIO RICONOSCIUTE A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 13/01/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 108 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 28/12/2023, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione anno 2024-2026 – Assegnazione risorse ai dirigenti";

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Alessio Ammannati, responsabile del Servizio Tributi, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

PREMESSO che il Comune di Empoli, nell'ambito delle proprie funzioni di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), e, nello specifico, delle attività di accertamento tese a contrastare l'evasione tributaria, ha emesso un avviso di accertamento sull'ICP permanente 2019 di € 537,00 comprensivo, oltre che dell'imposta non versata, anche di interessi, sanzione e spese di notifica, avviso n. 223/2019 del 06/11/2019;

CONSIDERATO che il suddetto atto è stato oggetto di ricorso da parte del soggetto passivo in Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, assunto al R.G.R. n. 616/2020;

DATO ATTO che, in data 10/02/2021, la CTP di Firenze, con sentenza n. 431/2/2021, depositata il 22/09/2021, ha accolto il ricorso di cui sopra;

CONSIDERATO che, dall'esame della sentenza emanata dal Giudice di primo grado, erano emersi elementi per cui l'Ente aveva ritenuto erronea l'interpretazione fornita e su cui, pertanto, ha ritenuto opportuno adire al Giudice di secondo grado, al fine di tutelare il credito derivante dall'avviso di accertamento emesso;

DATO ATTO che, a seguito di svolgimento del processo, la Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Toscana ha emesso la Sentenza n. 573/6/2023 del 24/05/2023, depositata in data 21/06/2023, con cui ha acconto l'appello dell'Ente, condannando il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento, oltre al pagamento dell'avviso, anche alla rifusione al Comune di Empoli le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per ciascuno dei gradi stessi, in € 400,00 euro, oltre accessori di legge;

VISTI:

- l'art. 51, c. 1, del D. Lgs. 546/92, che prevede che *“Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3”*;
- l'art. 38, c. 3, del D. Lgs. 546/92, che prevede che *“Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.”*;
- l'art. 327, c. 1, del Codice di Procedura Civile (C.P.C.), che prevede che *“Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”*;

DATO ATTO che il contribuente non ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 573/6/2023 del 24/05/2023 nei termini previsti dalla normativa sopra richiamata, e che, pertanto, tale sentenza risulta passata in giudicato;

RITENUTO opportuno, di conseguenza, procedere all'accertamento dell'entrata non prevista, costituita dalle spese di lite riconosciute dalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Toscana in favore di questo Ente per il contenzioso in oggetto, liquidate, per ciascuno dei due gradi di giudizio, in € 400,00 euro, oltre accessori di legge;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. 546/92, che stabilisce quanto segue:

“2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti. (...)

2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La ri-

scossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.”;

VISTO l'art. 2 c. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, recante il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, che prevede che *“Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (...)”;*

RICORDATO, in ogni caso, che il valore accertato sopra indicato sarà oggetto di verifica in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, in sede di rendiconto 2024;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1. di accertare il credito derivante dalle spese di giudizio riconosciute in favore dell'Ente dalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Toscana con Sentenza n. 573/6/2023 del 24/05/2023, depositata in data 21/06/2023, a seguito di contenzioso ICP 2019 assunto al RGA n. 299/2022;
2. di dare atto che il credito riconosciuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Toscana per le spese di giudizio del contenzioso richiamato è pari ad € 800,00 oltre accessori di legge, per un importo totale pari ad € 920,00;
3. di imputare di imputare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, il suddetto credito sul bilancio di previsione 2024-2026, anno 2024, capitolo di entrata 477201 “Entrate e rimborsi vari – Da altri soggetti”, come da tabella in calce;
4. di precisare che il valore dell'accertamento dell'entrata imputata a bilancio sarà oggetto di verifica in occasione del riaccertamento ordinario dei residui;
5. di incaricare il responsabile del Servizio Tributi, dott. Alessio Ammannati, di monitorare l'andamento dell'entrata derivante dall'attività di contrasto dell'evasione censita con il presente atto;
6. di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
8. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presen-

te atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Tributi, al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
E	2024	525	30500.99.0477201	2024	E.3.05.99.99.999	ENTRATE E RIMBORSI VARI - DA ALTRI SOGGETTI	DEDEM S.P.A.	920,00

Empoli, 15/04/2024

Il Dirigente del Settore

BINI MICHELA / InfoCamere S.C.p.A.